

CONVENZIONE DEL CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LA STORIA FINANZIARIA C.I.R.S.F.I.

TRA

Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, con sede in Bologna, rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Seconda Università degli Studi di Napoli, rappresentata dal Rettore, rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi di Roma Tre, rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi di Trento rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi di Udine rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presenta atto;
Università degli Studi di Pavia rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi di Genova rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi di Torino rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi di Pisa rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi di Cassino rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi di Napoli Federico II rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto; Università degli Studi di Bari rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi del Sannio rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto;
Università degli Studi di Chieti "G. D'Annunzio" rappresentata dal Rettore, avente i poteri per il presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Rinnovo)

E' rinnovata la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia Finanziaria C.I.R.S.F.I. stipulata originariamente in data 20/11/2001.

Il Centro si articola in unità di ricerca, ciascuna con un proprio responsabile individuato così come previsto dall'art. 7 della presente convenzione.

Alla firma della presente convenzione, risultano attivate le seguenti Unità di ricerca:

Università degli Studi di Milano

⇒ Unità presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi

⇒ Unità presso il Dipartimento di Studi Storici

Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum

⇒ Unità presso ...

Seconda Università degli Studi di Napoli

⇒ Unità presso ...

Università degli Studi di Roma Tre

⇒ Unità presso ...

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

⇒ Unità presso il Dipartimento di storia moderna e contemporanea

Università degli Studi di Trento
⇒ Unità presso ...
Università degli Studi di Udine
⇒ Unità presso ...
Università degli Studi di Pavia
⇒ Unità presso ...
Università degli Studi di Genova
⇒ Unità presso il Dipartimento di economia
Università degli Studi di Torino
⇒ Unità presso ...
Università degli Studi di Pisa
⇒ Unità presso...
Università degli Studi di Cassino
⇒ Unità presso...
Università degli Studi di Napoli Federico II
⇒ Unità presso...
Università degli Studi di Bari
⇒ Unità presso ...
Università del Sannio
⇒ Unità presso ...
Università degli Studi di Chieti
⇒ Unità presso ...
Altre Unità possono essere costituite con delibera dal Comitato Direttivo.

Art. 2

(Sede amministrativa)

Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Università degli Studi di Milano.
Tale sede può essere variata mediante accordo scritto tra tutte le Università convenzionate.

Art. 3

(Finalità)

Il Centro si propone di:

- ⇒ Promuovere, sviluppare, coordinare programmi di ricerca sulla storia degli strumenti, degli aggregati e delle istituzioni attinenti la finanza pubblica e privata durante l'età moderna e contemporanea;
- ⇒ Promuovere il dibattito e le relative pubblicazioni scientifiche e offrire adeguato supporto alla ricerca scientifica e alla didattica in materia;
- ⇒ Favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazioni con altri Dipartimenti Universitari, seminari permanenti e con organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca costituite presso centri di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- ⇒ Stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinari;
- ⇒ Creare ed incrementare un sito Web, dove ospitare oltre a strumenti bibliografici e archivistici, banche dati, rapporti di lavoro, un forum di discussione sui temi in oggetto e collegamenti tematici con analoghi strumenti di altri paesi;
- ⇒ Creare e aggiornare una Bibliografia di storia della finanza italiana on-line;

- ⇒ Costruire un indice degli archivi di istituzioni di interesse finanziario, private e pubbliche, e uno schema per il loro riordino;
- ⇒ Organizzare incontri seminari periodici, workshop e iniziative di divulgazione scientifica.

Art. 4

(Attività)

1. Le finalità indicate all'Art. 3 sono perseguite attraverso la realizzazione di programmi triennali i quali potranno includere le seguenti attività:
 - a) promozione di seminari e convegni, anche di carattere internazionale;
 - b) promozione di iniziative di ricerca, anche a carattere interdisciplinare e internazionale, attraverso scambi di docenti e ricercatori, anche sfruttando i tradizionali canali istituzionali di scambio;
 - c) organizzazione di giornate di studio;
 - d) collaborazioni con istituzioni pubbliche e private aventi carattere permanente oppure limitate a programmi specifici;
 - e) attività di documentazione, coordinata con le strutture bibliotecarie dell'Ateneo sede dell'Unità di ricerca interessata, compresa la costituzione di banche dati;
 - f) iniziative editoriali da realizzarsi anche attraverso partnership editoriali, nel rispetto delle norme di Ateneo sede del Centro;
 - g) istituzione, nel rispetto della normativa vigente, di premi, borse e assegni di ricerca su fondi specificamente destinati a tale scopo da finanziatori esterni all'Università.
 - h) nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, e d'intesa con gli organi competenti delle strutture scientifiche eventualmente coinvolte, il Centro può svolgere attività di studio e di ricerca sulla base di elargizioni, donazioni o contributi liberali disposti da terzi a favore del Centro stesso, ovvero attività di ricerca commissionate da Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali su contratto o convenzione, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 5

(Durata, rinnovo e recesso)

1. La presente convenzione avrà la durata di nove anni a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione e sarà rinnovabile per ulteriori nove anni previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi delle Università convenzionate su proposta del Comitato Direttivo e parere dell'Assemblea. Ai fini dell'approvazione del rinnovo verrà predisposta una relazione scientifica sulle attività svolte corredata da una relazione finanziaria ed economico-patrimoniale.
2. Le Università contraenti possono recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore, tramite pec. Il recesso sarà efficace a decorrere dalla scadenza del sesto mese successivo alla comunicazione dello stesso. In caso di recesso, i beni mobili e le attrezzature messi a disposizione del Centro rimangono di proprietà dell'Università recedente e queste saranno restituite alla data di efficacia del recesso. Eventuali risorse strumentali che servissero per lo svolgimento di attività di ricerca del Centro potranno essere acquistate da una delle Università aderenti, sulla base di accordi scritti presi di volta in volta tra le stesse Università, e resteranno di proprietà dell'acquirente, seppur dedicati, in tutto o in parte, allo svolgimento delle attività di ricerca del Centro. In ogni caso l'Università recedente è impegnata a concludere gli impegni già assunti verso il Centro e verso terzi.

Art. 6

(Personale aderente al Centro)

1. Al Centro possono aderire, su domanda inoltrata al Direttore del Centro e da questi trasmessa al Comitato Direttivo che ne delibera l'accettazione, docenti e ricercatori universitari appartenenti alle Università convenzionate che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro.
2. L'adesione al Centro deve essere previamente deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato dell'Università di appartenenza dei richiedenti.
3. Il Centro può avvalersi di personale tecnico appartenente alle Università aderenti al Centro, secondo le disposizioni normative di ciascuna di dette Università previo accordo con le strutture competenti.

Art. 7

(Unità di ricerca)

1. Le attività scientifiche del Centro si svolgono nelle Unità di ricerca operanti presso le sedi delle Università contraenti.
2. La costituzione di una o più Unità di Ricerca è deliberata dal Comitato direttivo del Centro, in base alla richiesta inoltrata dal personale interessato, a seguito di una valutazione di merito scientifico e opportunità organizzativa.
3. A ciascuna Unità deve essere preposto un responsabile privo di rappresentanza esterna, designato, anche con modalità elettiva, dai componenti dell'Unità stessa, al proprio interno, che cura lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi del Centro e ne riferisce al Comitato direttivo.
4. Le Unità di ricerca si avvalgono delle strutture, attrezzature e del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dai dipartimenti delle Università di appartenenza nonché delle strutture e attrezzature messe gratuitamente a disposizione, tramite convenzione, da altri enti aventi interessi convergenti con quelli del Centro.
5. Le Unità di ricerca costituiscono sedi operative del Centro.

Art. 8

(Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) Assemblea degli aderenti al Centro, d'ora in poi denominata semplicemente "Assemblea";
 - b) Comitato direttivo;
 - c) Direttore.

Art. 9

(Assemblea degli Aderenti al Centro)

1. L'Assemblea è costituita dai professori e ricercatori universitari aderenti al Centro.
2. L'Assemblea, convocata e presieduta dal Direttore, si riunisce di norma una volta l'anno, per valutare l'attività complessiva del Centro e formulare proposte al Comitato Direttivo.
3. L'Assemblea designa, anche con modalità elettiva, i membri del Comitato direttivo per la nomina degli stessi da parte dei rispettivi Rettori ai sensi del successivo articolo.
4. L'Assemblea esprime parere sulle proposte del Comitato Direttivo in merito alle modifiche della Convenzione Istitutiva secondo quanto disposto all'art. 16 e delibera sull'ingresso dei membri senza diritto di voto di cui al comma 6 nell'Assemblea stessa.
5. Esprime parere sulla proposta del Comitato Direttivo in merito al rinnovo o allo scioglimento del centro.
6. L'Assemblea propone al Direttore e al Comitato Direttivo le linee di indirizzo sulle iniziative e sui programmi di ricerca del Centro. Collabora, inoltre, con essi sulle materie di interesse del Centro e assicura gli indispensabili legami con le istituzioni, pubbliche e private, che hanno competenza sulle attività economiche oggetto di studio.

7. Possono entrare a far parte dell'Assemblea, senza diritto di voto e su invito del Direttore del Centro, studiosi e ricercatori di istituzioni pubbliche e private che hanno interessi convergenti con il Centro.

8. L'Assemblea delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti detratti gli assenti giustificati e di norma le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 10

(Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo è composto da un membro in rappresentanza di ciascuna Università convenzionata, di norma designato, anche con modalità elettiva, dai membri dell'Assemblea e all'interno della stessa tra i professori ordinari o associati o ricercatori in servizio presso le Università aderenti al Centro. Gli aderenti di ogni Ateneo propongono il nominativo del rappresentante al proprio rettore, che ne formalizza la nomina con proprio atto.

2. Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni, rinnovabili.

Il primo Comitato Direttivo viene costituito entro due mesi dalla stipula della presente Convenzione e scade dopo 3 anni dalla data di costituzione del Centro (coincidente con la data di stipula della Convenzione istitutiva).

Per i mandati successivi al primo il Direttore ha l'onere di indire, entro i due mesi precedenti la scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica, un'apposita Assemblea avente ad oggetto la designazione, anche con modalità elettiva, del nuovo Comitato Direttivo, affinché si possa procedere alle nomine dei nuovi membri del Comitato Direttivo prima della scadenza del mandato del Comitato direttivo in carica.

Le nuove nomine hanno decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del mandato del precedente Comitato Direttivo.

Le nomine sono da intendersi a titolo gratuito e, conseguentemente, eventuali oneri economici non dovranno gravare sui bilanci delle Università di afferenza.

3. Il Comitato Direttivo, così costituito, elegge il Direttore, tra i Professori di ruolo di prima e seconda fascia facenti parte del Comitato stesso, quali membri con voto deliberativo..

4. Il Comitato direttivo:

- a) individua gli indirizzi generali dell'attività del Centro. Approva, il programma annuale dell'attività del Centro e l'associato piano finanziario di utilizzazione dei fondi presentati dal Direttore;
- b) esamina e approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e gli associati rendiconto finanziario, economico e situazione patrimoniale annuali predisposti dal Direttore;
- c) formula proposte sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
- d) propone le richieste di finanziamento;
- e) formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati;
- f) vaglia e approva le richieste di nuove adesioni al Centro;
- g) propone modifiche della Convenzione Istitutiva da sottoporre al parere dell'Assemblea con le modalità previste dall'Art. 16;
- h) delibera sull'adesione al Centro di altri Dipartimenti, Istituti e Centri appartenenti alle Università convenzionate;
- i) delibera la costituzione di nuove unità di ricerca;
- j) informa ogni anno, per il tramite del Direttore, le Università aderenti dell'attività svolta dal Centro;

- k) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;
- l) formula la domanda di rinnovo del Centro alla scadenza della durata stabilita all'atto della presente convenzione, previo parere dell'Assemblea degli Aderenti, ovvero la proposta di scioglimento del Centro da sottoporre al parere dell'Assemblea con le modalità previste dall'Art. 16.
5. Il Comitato direttivo può altresì cooptare rappresentanti di organismi pubblici e privati o anche studiosi ed esperti esterni nei settori di interesse del Centro, invitandoli a partecipare a una o più riunioni del Comitato con voto consultivo.
6. Il Comitato direttivo è convocato di norma presso la sede amministrativa; per particolari esigenze può essere convocato anche fuori della sede amministrativa; per la convocazione valgono le norme generali di funzionamento degli organi collegiali dell'Ateneo sede amministrativa; la convocazione può essere inviata anche con e-mail non certificata purché tale modalità sia condivisa da tutti i componenti. La convocazione, inoltrata ai componenti del Comitato Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti con voto deliberativo, detratti gli assenti giustificati, purché sia presente almeno la metà dei componenti. Il Comitato direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.
7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Direttore, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Direttore, dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- Delle riunioni del Comitato Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario, più giovane in ruolo dei docenti componenti il Comitato.

Art. 11 **(Direttore)**

1. Il Direttore è eletto dal Comitato direttivo ed è nominato dal Rettore dell'Università sede amministrativa. Fino alla nomina del primo Direttore le funzioni dello stesso vengono svolte, pro tempore, dal decano tra i membri del Comitato Direttivo. Il Direttore viene eletto entro un mese dalla costituzione del Comitato Direttivo. Per i mandati successivi al primo il Direttore viene eletto e nominato entro un mese dall'insediamento del nuovo Comitato Direttivo. Il Direttore decade alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo.
2. Il Direttore:
- a) Dirige il Centro nei limiti delle norme vigenti;
 - b) convoca e presiede il Comitato direttivo;
 - c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli aderenti al Centro;
 - d) presenta al Comitato direttivo per l'esame e l'approvazione la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e il rendiconto finanziario, economico e la situazione patrimoniale;
 - e) presenta al Comitato direttivo per l'esame e l'approvazione il programma annuale dell'attività del Centro e l'associato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fondi;
 - f) sovrintende al funzionamento generale del Centro.

Art. 12

(Assegnazioni di personale)

1. Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano interessati alle finalità del Centro.
2. Possono collaborare inoltre alle attività del Centro, su proposta del Comitato Direttivo, borsisti, dottorandi di ricerca, ricercatori e altro personale di Enti di Ricerca e/o strutture pubbliche o private nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa.

Art. 13

(Finanziamenti e amministrazione)

1. Il Centro fruisce delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti pubblici o privati a titolo di contributi o sovvenzioni o in forza di convenzioni e contratti e di eventuali risorse aggiuntive. In ogni caso nessun onere potrà gravare sulle Università convenzionate, se non deliberato espressamente dagli organi competenti delle stesse e formalizzato mediante specifico impegno scritto, nel rispetto delle norme vigenti presso ciascun Ateneo interessato. Il Centro non ha autonomia amministrativa – gestionale e la gestione amministrativo-contabile del Centro è assicurata dalle strutture e uffici dell'Università sede del Centro ed è effettuata secondo le disposizioni vigenti presso l'Università stessa.
2. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Centro, possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti direttamente dalle stesse, per il tramite delle competenti strutture delle Università di appartenenza, sulla base di specifici accordi scritti, secondo le linee di attività concordate nell'ambito del Centro. Le singole unità di ricerca dovranno presentare a fine anno apposita rendicontazione delle somme utilizzate al Comitato
3. Per le attività di studio e di ricerca sulla base di elargizioni, donazioni o contributi liberali disposti da terzi a favore del Centro ovvero attività di ricerca, consulenza o formazione commissionate da Enti pubblici e privati su contratto o convenzione, il Comitato direttivo delibera sull'assegnazione direttiva del centro delle quote alle unità di ricerca direttamente coinvolte. La ripartizione interna delle quote assegnate alle singole unità di ricerca avviene sulla base delle regole in vigore presso l'Università di appartenenza dell'unità di ricerca e sulla base di specifici accordi scritti.
4. Gli atti che impegnano il Centro verso terzi per le attività di studio e di ricerca sulla base di elargizioni, donazioni o contributi liberali disposti da terzi a favore del Centro, ovvero per le attività di ricerca finanziata o commissionata da Enti pubblici e privati su contratto e convenzione saranno firmati dal Rettore dell'Università sede del Centro stesso o da persona delegata ovvero da persona individuata ai sensi delle disposizioni normative del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità della sede stessa. Il trasferimento della quota parte dell'importo concordato per lo svolgimento dell'attività di ricerca commissionata avverrà sulla base di specifici accordi scritti, ove possibile, attraverso richieste di pagamento in esclusione dal regime IVA sulla base e in forza del presente atto convenzionale e della menzione espressa, nell'accordo che regola l'attività commissionata, delle unità di ricerca del Centro partecipanti all'attività stessa.
5. Ciascuna unità di ricerca ha il dovere di provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza secondo quanto stabilito dal Comitato direttivo e formalizzato in specifici accordi tra le parti interessate. Ciascuna Università cui afferisce l'unità di ricerca che partecipa all'attività commissionata conserva piena autonomia e indipendenza operativo/gestionale ed eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa. Ciascuna Università cui afferisce l'unità di ricerca che partecipa all'attività commissionata è responsabile nei

confronti delle altre del ritardo o dell'inadempimento nell'esecuzione delle attività e dei compiti di propria pertinenza e responsabilità ed è tenuta a indennizzare, con diritto di rivalsa sui dipartimenti i cui afferenti aderiscono al centro, le altre Università di ogni perdita o effetto pregiudizievole dalle stesse subiti per effetto del citato ritardo o inadempimento.

Art. 14

(Adesioni ulteriori)

1. Possono aderire al Centro altre università, su proposta di strutture o docenti/ricercatori che si riconoscano nelle finalità del centro e che si impegnino attivamente alla loro realizzazione, dietro formale richiesta da inoltrare al Direttore del Centro, che la sottoporrà al Comitato Direttivo per la relativa approvazione.
2. La delibera del Comitato Direttivo sarà notificata alle Università convenzionate e diverrà produttiva di effetti se non perverranno controindicazioni dalle sedi convenzionate nel termine di 60 giorni dal ricevimento della notifica.
3. La nuova adesione verrà quindi formalizzata con la sottoscrizione, da parte della nuova sede convenzionata, dell'atto aggiuntivo contenente la Convenzione Istitutiva. In nome e per conto delle sedi già convenzionate, l'atto aggiuntivo sarà sottoscritto dal Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro. L'atto aggiuntivo sottoscritto dal Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro e dal rappresentante legale del nuovo Ateneo aderente dovrà essere inviato a tutte le sedi convenzionate quale notifica di ulteriore adesione al Centro. Al riguardo, solo ed esclusivamente ai fini dell'adesione al Centro di nuovi Atenei, ogni Università convenzionata, con l'approvazione del presente atto, dà mandato al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo.

Art. 15

(Salute e sicurezza del lavoro)

1. In materia di salute e sicurezza del lavoro si applica la normativa vigente con specifico riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. In particolare, il personale delle Università contraenti è tenuto, per attività svolte in comune, ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione di detta attività, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/ 2008, e successive modifiche e/o integrazioni, osservando gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di detta sede di attività in comune. In questa ottica il personale delle università contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi della sede di attività in comune, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, sono attribuiti al Direttore del Dipartimento ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul Direttore del Dipartimento di provenienza.

Art. 16

(Modifiche alla convenzione e proposte di scioglimento)

1. Ogni modifica della Convenzione Istitutiva deve avere il parere positivo dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritti al voto, su proposta di almeno un terzo degli aderenti al Centro o del Comitato Direttivo e successivamente è deliberata dagli organi competenti delle Università convenzionate. Essa dovrà essere formalizzata mediante atto aggiuntivo alla presente convenzione.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, il Centro debba cessare la sua attività, il Comitato Direttivo ne propone lo scioglimento agli Atenei Convenzionati. L'Assemblea esprime il proprio parere con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. La delibera del Comitato Direttivo e il parere dell'Assemblea verranno trasmessi all'Università sede amministrativa per gli adempimenti conseguenti. La delibera del Comitato Direttivo dovrà altresì tener conto degli aspetti patrimoniali e finanziari del Centro al momento dello scioglimento. I beni mobili e le attrezzature conferiti alla sede assegnataria rimangono di proprietà della stessa. I beni mobili, le attrezzature e le risorse finanziarie assegnati in maniera indivisa al Centro, assolti gli eventuali debiti, resteranno alla sede amministrativa-

ART. 17

(Proprietà intellettuale)

1. Le Università aderenti concorderanno, di volta in volta, il regime della proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche che i docenti e i ricercatori delle Università aderenti condurranno nell'ambito delle attività del Centro a livello istituzionale.
2. La proprietà intellettuale relativa ai risultati conseguiti sulla base di accordi o convenzioni con enti terzi sarà disciplinata, di volta in volta, negli accordi stessi.

ART. 18

(Obblighi informativi)

Annualmente il Direttore del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte.

ART. 19

(Valutazione periodica)

Il Direttore del Centro, ai fini di una valutazione periodica di natura scientifica ed economica da parte degli Atenei Convenzionati, trasmette agli stessi un resoconto scientifico e finanziario delle attività del Centro con cadenza almeno triennale.

ART. 20

(Spese)

1. La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
2. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro _____ verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che provvederà al pagamento.

Letta, approvata e sottoscritta.

Milano, _____